



**Università
degli Studi
di Palermo**



Associazione Culturale Maria Adelaide E.T.S.

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E L'USO DELLE STRUTTURE

TRA

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo di seguito denominato SPPEFF, con sede legale in Viale delle Scienze, ed. 15, 90128-Palermo, nella persona del Direttore Prof. Antonino Bianco, nato a San Cataldo (CL) il 17/04/1980, Codice fiscale BNCNNN80D17H792Q

E

L'Associazione Culturale Maria Adelaide E.T.S. di seguito denominata Associazione, con sede legale in corso Calatafimi, 86 – 90129 Palermo, nella persona della Presidente Dott.ssa Giovanna Bonafede nata a Palermo il 02/02/1963, Codice fiscale BNFGNN63B42G273N

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che lo Statuto dell'Università di Palermo che, all'art. 1 individua, tra le proprie finalità "la promozione della cultura, della ricerca di base applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico" e sottolinea che l'Università "opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale" e che, all'art. 3, sottolinea che l'Università promuove, nell'ambito della sua Terza Missione, "la diffusione del sapere e della cultura, nonché il dialogo con gli attori del mondo del lavoro e della società civile, al fine di innescare circoli virtuosi per lo sviluppo civile, sociale ed economico del territorio".
- Che l'Associazione Culturale Maria Adelaide persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs.117/2017, tra cui:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; intende perseguire delle collaborazioni con altre istituzioni culturali ed accademiche per la diffusione della Cultura



**Università
degli Studi
di Palermo**



- Che il DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE proprio per sua missione sostiene attività di ricerca e divulgazione e di formazione professionale con riconosciuta competenza.

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Durata e validità

Il presente protocollo ha una durata di 36 mesi dalla sua firma e può essere espressamente rinnovato, per iscritto, per lo stesso periodo.

Articolo 2. Modifiche

Eventuali modifiche al presente testo potranno essere apportate di comune accordo, se necessario, anche a seguito di cambiamenti normativi. Le modifiche dovranno essere attuate mediante un documento scritto controfirmato da tutte le Parti.

Articolo 3. Modalità di attuazione

I responsabili scientifici delle Parti, si impegnano a redigere un calendario strutturato delle attività da svolgere, in cui saranno specificati il tipo di attività, i tempi previsti e il personale coinvolto:

Francesca Pedone, Professoressa Ordinaria, è designata come rappresentante e referente del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione – SPPEFF, Università degli Studi di Palermo.

Tale decisione è stata ratificata nella riunione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione – SPPEFF, Università degli Studi di Palermo, tenutasi il 18-06-2025.

La Dott.ssa Giovanna Bonafede, Presidente dell'Associazione e la Prof.ssa Vincenza Guarino, membro del Consiglio Direttivo, sono designate dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo del 16/06/2025

Si concorda e si stipula quanto segue:

tutti i firmatari possono avanzare proposte di collaborazione attraverso la trasmissione di una specifica richiesta da parte degli stessi.

Le proposte saranno valutate dalle parti per procedere alla stesura di un accordo attuativo. L'attuazione del presente Protocollo d'Intesa fa riferimento a specifici accordi attuativi redatti in conformità con le disposizioni della normativa vigente. Negli accordi dovranno essere specificati gli scopi, la durata e i compiti specifici, nonché i responsabili tecnici e scientifici e le modalità di coordinamento e valutazione delle attività che verranno messe in atto.

In caso di attività specifiche che comportano impegni finanziari a carico di una o più parti, l'accordo attuativo dovrà definire tali impegni.

Inoltre, le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e senza scopo di lucro, si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi competitivi,



a livello locale, nazionale ed europeo, per l'ottenimento di risorse finanziarie da destinare alla progettazione e realizzazione di attività formative, con particolare riferimento alla formazione iniziale, in servizio e continua del personale docente e alla promozione dell'innovazione educativa.

Articolo 4. Procedure

Dovranno essere delineate procedure specifiche all'interno di ciascun accordo attuativo. In ogni caso, le Parti dovranno garantire la copertura assicurativa del rispettivo personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal presente accordo e, al fine di garantire la protezione della salute e sicurezza del personale coinvolto nelle attività, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti a tal proposito.

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa perseguendo i rispettivi scopi istituzionali e unicamente per finalità connesse alla sua esecuzione, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/03.

Articolo 5. Uso nome e loghi

È fatto divieto ai sottoscrittori del presente protocollo l'utilizzo dei loghi delle parti coinvolte senza aver chiesto preventiva comunicazione. Ciascuna delle parti si impegna a citare l'altra parte per ogni utilizzo dei dati per eventi, pubblicazioni e qualsiasi altra attività che ne comporti l'uso. Inoltre, ciascuna delle parti si impegna a non fare uso del nome delle altre parti o di suoi membri, con qualunque finalità, anche di natura promozionale, e con qualunque mezzo di comunicazione, senza aver ottenuto preliminarmente l'accordo scritto della parte coinvolta.

Articolo 6. Clausola di riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione.

Articolo 7. Risultati finali

Le Parti dichiarano la loro disponibilità a utilizzare strumenti per diffondere e valorizzare i risultati delle attività congiunte. In tal senso, i risultati si intendono ottenuti dalle collaborazioni.

Articolo 9. Autonomia delle Parti

La sottoscrizione del presente Protocollo non determina di per sé un'associazione tra le Parti, pertanto ciascuna conserva la propria autonomia.

Articolo 10. Recesso

Il presente protocollo d'intesa può essere oggetto di recessione, di diritto, da parte di una delle parti, nel caso di non esecuzione da parte dell'altra, di uno o più obblighi contenuti nei diversi articoli. La recessione diventa effettiva dopo 3 mesi



dall'invio della richiesta di recessione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con equivalenti mezzi digitali, in cui si espongano i motivi della lamentala. Tali motivi non saranno ritenuti validi se, in questo arco temporale, la parte avrà soddisfatto gli obblighi o prodotto prove di un impedimento alla loro realizzazione per causa di forza maggiore. La recessione del protocollo non esime le parti dal portare a termine gli obblighi definiti fino alla data di effettiva recessione.

Articolo 9. Contenziosi

I contenziosi che potrebbero nascere a seguito dell'esecuzione o interpretazione erronea del presente protocollo potranno essere, se non risolti preliminarmente con accordo tra le parti, riportati alla decisione della giurisdizione competente di Palermo.

Articolo 10: Disposizioni Finali

Le parti si impegnano a rispettare le normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

Palermo,

Associazione Culturale Maria Adelaide E.T.S.

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Giovanna Bonafede

FIRMATO DIGITALMENTE*

.....

Per il

DSPPEFF

(Prof. Antonino Bianco)

FIRMATO DIGITALMENTE*

.....

La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.